



**CITTA' DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -**

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 112 del Reg. del 10.12.2020

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12771.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PALERMO ANTONIO	Sindaco	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
GRECO ANGELO	Vicesindaco	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
BUCARELLI IRMA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
SCARPELLI FULVIO	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
GIORDANO ROSSELLA	Assessore	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Antonio Palermo.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale avv. Pietro Manna.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs 267/00;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'allegata proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12770.

Premesso che:

che la Autoservizi Preite srl (C.F. e P.I 01327600787), con sede in Cosenza alla via delle Medaglie d'Oro, 42, in persona del Presidente e/o legale rapp.te pro tempore, sig. Guerino Preite, nato a Castiglione Cosentino il 3.7.1956, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto qui di seguito indicato, dall'avv. Giovanni Spataro (C.F. SPTGNN63M12D086T, il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.giovanispataro@pec.giuffre.it, dichiarando espressamente di voler ricevere allo stesso indirizzo pec, anche ai sensi e per gli effetti degli'art. 16 e 16 sexies d.l. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazione di cancelleria, con studio in Cosenza alla Piazza Europa, 9 con ricorso del 5.11.2020, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12771, ha chiesto:

- a) l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare, dell'ordinanza n. 55 del 28.9.2020, notificata il 2.10.2020, con la quale il Responsabile del Settore n. 4 del Comune di Mendicino ha ordinato al sig. Preite Guerino, "... per inosservanza delle norme edilizie sul terreno di proprietà della Ditta Autoservizi Preite srl di cui risulta Amministratore Unico ... la demolizione delle opere sopradescritte e meglio specificate nel verbale di accertamento violazione della Polizia Municipale n. 22 del 15.9.2020 ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di novanta giorni ...;
- b) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi, ove occorrente e per quanto di ragione: 1) il verbale di contravvenzione n. 22 del 15.9.2020, elevato dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Mendicino a carico del sig. Preite Guerino, in qualità di legale rapp.te della ditta Autoservizi Preite srl, richiamato nell'ordinanza di cui al sub a); la relazione di sopralluogo del servizio urbanistico del Comune di Mendicino, prot. n. 9355 dell'8.9.2020, richiamata nel verbale di cui sopra; 3 la segnalazione, assunta al protocollo generale del Comune di Mendicino in data 12.8.2020 al prot. n. 8507, richiamata nella relazione di cui sopra;

con condanna alle spese e competenze di giudizio, con distrazione;

che, in fatto, la Ditta ricorrente assume di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di Mendicino, località santa Maria – Terredonniche, distinto in Catasto al Foglio di mappa 21, p.la 263 di mq. 4420 e che il sig. Guerino Preite, rapp.te legale della stessa Ditta, presentava al Comune di Mendicino una SCIA (prot. n. 5236 del 3.6.2015) per la sistemazione del terreno de quo. Nello specifico, assunta la ricorrente, i lavori prevedevano interventi di pulizia del terreno a destinazione agricola, il ripristino della viabilità interna esistente, il livellamento del terreno a quote uniformi, la recinzione da realizzare con paletti in ferro e rete metallica per tutto il perimetro e la realizzazione di un cancello carrabile di ingresso/uscita in ferro. Successivamente, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, riscontrata la difformità di alcune opere rispetto al titolo abilitativo, precedeva al sequestro preventivo dell'area interessata dall'intervento edilizio, nominando lo stesso sig. Guerino Preite custode del relativo cantiere edile, con conseguente sospensione dei lavori. In data 23.3.2016, con istanza prot. n. 4118, l'odierna ricorrente, al fine di sanare il contestato abuso edilizio, presentava SCIA in sanatoria: "sistemazione di un'area scoperta da adibire al ricovero di derrate e macchine agricole". Acquisito il parere favorevole della Regione Calabria – Dipartimento 2 – Foreste e Forestazione, Difesa del suolo e Bonifica in merito al vincolo idraulico-forestale, il Comando del Corpo Forestale procedeva, in data 11.10.2016, al dissequestro dell'area di cantiere. Nel contempo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, esaminata tutta la documentazione trasmessa dall'Autoservizi Preite srl, (in particolare la relazione tecnica integrativa trasmessa in data 11.11.2016, acquisita al prot. n. 5832, non ravvisava alcun motivo ostativo alla realizzazione delle opere così come descritte in progetto. Quindi, preso atto di quanto sopra, il Responsabile dell'Area

Tecnica del Comune di Mendicino, con nota prot. n. 3450 del 21.3.2017, comunicava al committente la conclusione dell'attività istruttoria preordinata al rilascio della SCIA in sanatoria, posto che "i lavori consistenti nella recinzione e sistemazione di un'area scoperta da adibire al ricovero di attrezzi, derrate e macchine agricole, risultano, sotto l'aspetto urbanistico edilizio, conformi allo strumento urbanistico vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della SCIA in sanatoria ... e pertanto sanabili a seguito dei pareri favorevoli espressi dagli enti sopraccitati. Ciò posto, il sig. Preite, in qualità di legale rapp.te della ricorrente, in data 7.9.2017, annunciava alle Amministrazioni interessate che i lavori avrebbero avuto inizio in data 11.9.2017. Lo stesso, con nota del 27.7.2020, prot. n. 7972, in conformità a quanto disposto dal D.L. N. 76 del 16.7.2020, comunicava all'Amministrazione comunale di volersi avvalere della proroga triennale dei termini di ultimazione dei lavori oggetto del predetto titolo sanante. Senonché, prosegue in fatto la ricorrente, con ordinanza n. 55 del 28.9.2020, il Responsabile del Settore 4 del Comune di Mendicino ordinava al sig. Preite Guerino la demolizione di alcune opere realizzate sul terreno di proprietà in difformità rispetto ai titoli autorizzativi già rilasciati. Nello specifico, il provvedimento prendeva le mosse dal verbale di contravvenzione n. 22 del 15.9.2020 elevato dagli agenti di P.M. del Comune, nel quale si contestava alla ditta ricorrente di aver "...attuato una diversa destinazione d'uso dell'area sita in via Chianetto di Mendicino Fogl. 21, part.lla 263, realizzando, inoltre, sulla stessa un manufatto, il tutto in difformità della SCIA in sanatoria n. 4118 del 23.6.2016. Nel verbale veniva, in particolare, richiamata la relazione di sopralluogo prot. n. 9355 dell'8.9.2020, trasmessa dal Settore urbanistico del Comune, nella quale si evidenziava "la presenza sul posto di un manufatto in alluminio/vetro su platea in cemento, dalle dimensioni 3,60 mt x 2,40 mt di altezza e 2,80 met adibito a servizi igienici ed ufficio" e la presenza nelle vicinanze dello stesso "di un pozzo nero, naturalmente interrato, e di una vasca di accumulo di acqua di circa 10 mc in PVC fuori terra". L'ispezione in questione, come precisato nella relazione, si era resa necessaria a seguito della segnalazione pervenuta in data 12.8.2020 dal Comando Carabinieri Forestale di Cosenza (conosciuta nel suo contenuto solo successivamente in sede di accesso agli atti) nella quale si paventava la commissione di abusi edilizi sul terreno di proprietà della Autoservizi Preite srl. Si trattava, secondo la ricorrente, di deduzioni palesemente erranee, che il sig. Preite compitamente smentiva già al momento della contestazione, precisando la natura precaria del bagnetto prefabbricato, in ogni caso servente alle esigenze di cantiere, ancora in piena attività. Ciononostante, assume la ricorrente, l'Amministrazione Comunale – senza procedere ad un adeguato approfondimento istruttorio – emetteva la succitata ordinanza n. 55/2020, con la quale, asserendo "...che dal suddetto verbale i lavori di che trattasi risultano completati", ingiungeva all'odierno ricorrente, nella suddetta qualità, la demolizione delle predette opere e il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto degli atti autorizzativi esistenti;

che, invero, il ricorso proposto dalla Autoservizi Preite srl, adduce i seguenti motivi di diritto:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss della legge n. 241/1990. Eccesso di potere, Erroneità dei presupposti di fatto ed erronea valutazione. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Travisamento. Sviamento di potere. Violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- 2) Violazione di legge ed in particolare del DPR 6.6.2001, n. 380. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto ed erronea valutazione. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Travisamento. Sviamento di potere. Violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

che, secondo la ricorrente, con l'adozione dell'ordinanza di demolizione impugnata, il Comune resistente avrebbe violato vistosamente i principi normativi e giurisprudenziali in materia di garanzie partecipative del procedimento amministrativo, atteso che il provvedimento de quo, assume la ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da rituale e motivata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7, comma 1, e 8 della legge n. 241/1990, indirizzata al ricorrente. Invero, sempre secondo la ricorrente, l'insanabile vizio di cui al precedente punto assume ancor più rilievo ove si consideri che nella vicenda de qua è totalmente mancato un adeguato accertamento istruttorio, che l'Amministrazione non può certamente permettersi di tralasciare, senza incorrere nella violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, consacrati dall'art. 97 Cost.

che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, il provvedimento impugnato è legittimo e fondato;
che, invero, il provvedimento impugnato non doveva essere preceduto da alcuna motivata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7, comma 1, ed 8 della legge n. 241/1990;
che, dipoi, contrariamente a quanto si sostiene ex adverso, il provvedimento impugnato presenta adeguata e sufficiente istruttoria
che, contrariamente a quanto affermato, la SCIA in Sanatoria, resasi necessaria per difformità realizzative rispetto alla SCIA prot. 5236 riscontrate, era divenuta esecutiva a seguito del completamento dell'iter istruttorio in data 21/03/2020 per come riportato nella nota prot. 3450 di pari data e pertanto la sua naturale scadenza è avvenuta il 20/03/2020, ben prima della richiesta di proroga prot. 7972 del 27.07.2020;
che in ogni caso il giorno del sopralluogo non erano in corso lavorazioni e non vi erano segni dell'esistenza di alcun cantiere in essere, pertanto nella ordinanza di demolizione si asserisce la applicabilità delle sanzioni definitive per le opere rilevate e completate;
che, pertanto, appare illegittimo e/o infondato e/o inammissibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente;
che, quindi, si ritiene utile, opportuno e necessario resistere al ricorso dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro proposto dalla Autoservizi Preite srl con ricorso del 5.11.2020, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12771,

Propone alla Giunta Municipale

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto di deliberazione.

Di resistere al ricorso dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro del 5.11.2020, assunto al protocollo del Comune il 3.12.2020 al numero 12771, proposto dalla Autoservizi Preite srl (C.F. e P.I 01327600787), con sede in Cosenza alla via delle Medaglie d'Oro, 42, in persona del Presidente e/o legale rapp.te pro tempore, sig. Guerino Preite, nato a Castiglione Cosentino il 3.7.1956, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto qui di seguito indicato, dall'avv. Giovanni Spataro (C.F. SPTGNN63M12D086T, il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.giovanispataro@pec.giuffre.it,

Di incaricare, all'uopo, il responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino, avv. Antonio Filippelli, con facoltà dello stesso, attesi i numerosi altri impegni d'ufficio in capo al medesimo responsabile, di nominare, se lo ritiene opportuno, un codifensore per la costituzione in giudizio.

Di autorizzare il Sindaco, quale legale rapp.te pro tempore del Comune di Mendicino, a rilasciare al suindicato difensore e all'eventuale codifensore l'apposito mandato e/o procura speciale a difendere nell'esclusivo interesse dello stesso Comune di Mendicino.

Di stabilire che eventuali somme per spese inerenti il presente incarico saranno anticipate e/o rimborsate allo stesso avv. Antonio Filippelli mediante il Servizio Provveditorato ed Economato, con obbligo di rendicontazione.

Di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE


Avv. Antonio Filippelli



OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12771.

Letta e sottoscritta

IL SINDACO
Antonio Palermo



GLI ASSESSORI:

Angelo Greco





Irma Bucarelli




Fulvio Scarpelli



Rosella Giordano



SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Pietro Manna



OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12771.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 10-12-2020



IL RESPONSABILE
DELL'AREA SEGRETERIA - AVVOCATURA
Avv. Antonio Filippelli

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 10-12-2020



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 10.12.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 10.12.2020

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA – (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 10.12.2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo